

Torino, 6 Marzo 2009

VERBALE DI ACCORDO

INDENNITÀ PER ORARI GIORNALIERI CHE TERMINANO DOPO LE 18.15 ED ENTRO LE 19.15
(19.30 PER ATTIVITÀ SOGGETTE A SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONI...)

TRA

il Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, di seguito denominata "Azienda",
rappresentata dai Sigg. Mauro Viotto Amministratore Delegato e Direttore Generale e Guido
Piacenza Responsabile Risorse Umane

E

la FISAC-CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Costanza Vecera Segretaria Regionale del
Piemonte, Marcello Carcereri e Cristian Bosio Rappresentanti Sindacali Aziendali

insieme definiti anche come le "Parti"

PREMESSO CHE

1. è insorta controversia in merito alla corresponsione dell'indennità in oggetto prevista dall'articolo 95 comma 3 e allegato 3, del C.C.N.L. dell'8 dicembre 2007, pari a 3,68 euro per ciascun giorno in cui l'orario termina dopo le 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per attività soggette a specifiche regolamentazioni...)
2. l'Azienda in maniera dettagliata ha potuto risalire per tutto l'anno 2007 e 2008 alle timbrature dei colleghi aventi diritto all'indennità del punto che precede
3. entro dicembre 2009 l'Azienda ultimerà il controllo delle timbrature dei dipendenti coinvolti per i restanti anni 2004, 2005, 2006


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. L'azienda, intendendo chiudere il contenzioso in via transattiva, riconosce a tutti i dipendenti interessati le somme dovute a titolo di indennità di orari giornalieri di cui al punto 1) delle premesse, relative al quinquennio 2004-2008.
2. A titolo di acconto, la corresponsione delle spettanze per gli anni 2007 e 2008 avverrà contestualmente al pagamento degli stipendi del mese di aprile 2009 con la causale "arretrati indennità orario giornaliero".


3. Per gli anni 2004, 2005, 2006 il pagamento a saldo sarà effettuato a fase ultimata dei conteggi utili alla quantificazione delle spettanze residue dovute ed avverrà con le competenze di gennaio 2010 con la stessa causale del punto 1.
4. La somma dovuta verrà erogata senza interessi e rivalutazione, a stralcio di ogni pretesa.
5. La corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti punti avviene previa sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati del modulo allegato al presente verbale.
6. L'azienda e i lavoratori interessati si impegnano a formalizzare entro il 31 dicembre 2009 la transazione di cui al precedente punto davanti alla commissione paritetica di conciliazione sindacale costituita ai sensi dell'articolo 9 del C.C.N.L. dell'8 dicembre 2007 oppure, in alternativa, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.


Fisac Cgil
(Costanza Vecera)



Santander Consumer Bank
Direttore Generale e Amm. Delegato
(Mauro Viotto)



Fisac Cgil – RSA aziendale
(Cristian Bosio – Marcello Carcereri)



Santander Consumer Bank
SERVIZIO RISORSE UMANE
Guido Piacenza

